



28105-20

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Giorgio Fidelbo

- Presidente -

Sent. n. sez. 420

Angelo Costanzo

UP - 14/09/2020

Anna Criscuolo

- Relatore -

R.G.N. 48249/2019

Ersilia Calvanese

Pietro Silvestri

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) , nato a (omissis)

avverso la sentenza del 06/06/2019 della Corte di appello di Brescia

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Anna Criscuolo;

udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

udito il difensore, avv. (omissis) , che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di (omissis) ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza emessa il 23 luglio 2018 dal G.u.p. del locale Tribunale, ha ridotto la pena inflitta all'imputato ad 1 anno e 10 mesi di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale della pena, revoca della pena accessoria e delle statuizioni civili, confermando nel resto la sentenza appellata.

L'imputato era stato dichiarato colpevole del reato di peculato continuato, commesso in qualità di responsabile dell'Area Finanziaria del Comune di Soiano del Lago, utilizzando per fini personali la tessera carburante in dotazione all'ente per un totale di 748,60 euro dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016.

Il difensore chiede l'annullamento della sentenza per i seguenti motivi:

1.1 mancanza e manifesta illogicità della motivazione per avere la Corte di appello trascurato una prova fondamentale ovvero l'intestazione della tessera carburante: in particolare, è stato trascurato che la (omissis) subentrata all'imputato, ha dichiarato che il Comune aveva attivato tre tessere carburante nominative, assegnate al (omissis), al (omissis), conducente del furgone per i disabili, e all'(omissis), conducente del furgone comunale; anche il sindaco aveva confermato che le tessere erano nominative e la circostanza indica che il Comune aveva munito il (omissis), che utilizzava la propria autovettura, delle risorse necessarie a coprire i costi.

Su tale circostanza la sentenza non motiva per concentrarsi, invece, sulla nota del 16 novembre 2015, sottoscritta dal sindaco precedentemente in carica, ritenuta priva di valore probatorio e addirittura falsa, trascurando che l'esistenza di tessere carburante nominative rende palese l'atto dispositivo del Comune di consentirne l'utilizzo al dipendente. La Corte di appello ha ritenuto invalida la giustificazione addotta dall'imputato e falso il documento emesso dal Comune, ma la motivazione è illogica, in quanto l'accusa avrebbe dovuto provare o che la carta non poteva essere assegnata all'imputato o che esistevano norme specifiche per l'uso della carta per l'intestatario, che utilizzava un mezzo proprio con obbligo di successiva rendicontazione e rimborso. Segnala che la convenzione Consip non prevedeva che le tessere fossero associate al veicolo, sicché l'assegnazione non era vincolata alla guida di un veicolo di proprietà pubblica e nel caso dell'imputato era consentito l'uso promiscuo;

1.2 vizio di motivazione in relazione all'elemento psicologico del reato per avere la Corte di appello ommesso di considerare che la condotta dell'imputato era fondata sulla validità della nota di aggiornamento ed era compatibile con il titolo del possesso della tessera carburante con conseguente insussistenza del dolo di appropriazione specie in presenza della rendicontazione e del rimborso presentati dall'imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi, meramente reiterativi delle censure formulate in appello, già disattese dal primo giudice e respinte in sentenza con motivazione completa, dettagliata ed esaustiva.

Il ricorrente, invero, ripropone la propria versione difensiva e deduce vizi di motivazione, che in realtà schermano una lettura alternativa dei fatti, incompatibile con la ricostruzione puntuale dell'emersione della vicenda e della sequenza dei fatti contenuta nella sentenza impugnata, che riporta integralmente la motivazione di quella di primo grado.

L'impostazione del ricorrente attribuisce centralità al documento prodotto contestualmente alla richiesta di definizione del procedimento con rito abbreviato e costituito dalla "nota di aggiornamento strumenti elettronici di credito pagamento a seguito di delibera di razionalizzazione delle attrezzature, strumenti e beni dell'ente secondo le disposizioni di *spending review*", emessa il 16 novembre 2015 e firmata dal sindaco dell'epoca. Oltre a indicare i nomi degli utilizzatori delle tessere carburante, tra cui vi era il (omissis), il documento precisava che "l'eventuale utilizzo personale dei predetti beni doveva essere rendicontato tramite fatture e rimborsato dai dipendenti con ritenuta sullo stipendio o con versamento in conto tesoreria".

Il documento ha rilievo assorbente nella prospettazione difensiva, trattandosi dell'atto che contemplava l'utilizzo personale delle carte carburante e ne regolava il rimborso con modalità perfettamente seguite dal ricorrente, che, infatti, dopo aver lasciato l'ufficio, aveva effettuato un bonifico di 4.748,60 euro a favore del Comune: tuttavia, l'originale del documento, prodotto in copia e risultato non protocollato, non era stato rinvenuto presso gli uffici comunali né era stata individuata o reperita la delibera a cui faceva riferimento.

Con motivazione logica e coerente con il mancato reperimento della delibera, i cui estremi singolarmente non risultavano indicati nel documento, pur essendo le delibere atti ufficiali del Comune e pubblicati, e con la mancanza di un numero di protocollo della nota, entrambi i giudici di merito hanno escluso di poter attribuire attendibilità al documento e conseguente valenza probatoria.

La mancanza di requisiti essenziali di ufficialità e pubblicità del documento è stata correttamente valorizzata per escluderne l'esistenza, atteso che l'originale non è stato reperito, benché il firmatario ne avesse confermato il contenuto. Ancora, la sentenza chiarisce che, specie in ragione della rilevanza esterna del documento, che attribuiva beni pubblici ai dipendenti e ne regolava l'utilizzo, lo stesso non poteva considerarsi un semplice atto interno; evidenzia ulteriori profili dubbi del documento - la natura di comunicazione alla stessa Amministrazione delle utenze e delle carte carburante in uso al personale e la firma per presa visione del sindaco -, ritenuti di tale consistenza da risultare prevalenti sulla circostanza che l'atto fosse redatto su carta intestata del Comune e recasse il timbro - elementi questi del tutto irrilevanti, trattandosi di una copia - e che il sindaco avesse confermato di averlo firmato, tanto da trasmettere gli atti al P.m. per le valutazioni di competenza.

Deprivata di tale documento, la tesi difensiva risulta inconsistente, come ritenuto dai giudici di merito, specie perché trascura che, a differenza delle carte assegnate agli altri due dipendenti, addetti alla guida di automezzi comunali, destinati a servizi pubblici, il (omissis) non aveva ragione di utilizzare la carta carburante. Ma soprattutto, la tesi è inconciliabile con la circostanza oggettiva, del tutto trascurata nel ricorso, che la carta assegnata al ricorrente era una "carta di riserva-scorta".

Risulta pertanto, chiara ed incontestabile la natura e la finalità cui era destinata la carta assegnata al ricorrente, non autorizzato ad utilizzarla, ma a custodirla "quale riserva", essendo il responsabile dell'area finanziaria del comune.

Peraltro, come sottolineato dai giudici di merito, il ricorrente è stato l'unico dipendente ad utilizzare la carta carburante per fini personali, in assenza di un atto autorizzativo, ed a rimborsare le spese solo dopo la sua destituzione, rendicontandole solo a seguito delle richieste di chiarimenti rivoltegli dalla d.ssa (omissis), subentratagli nell'ufficio.

2. Anche le censure relative all'elemento soggettivo del reato cedono a fronte della ricostruzione dei fatti e degli elementi valorizzati in sentenza, trattandosi di censure fondate sulla validità e sulla valenza autorizzativa della nota indicata, il cui originale non è stato reperito né è stato individuato e reperito l'atto di riferimento, che ne costituiva il presupposto, come già detto e ampiamente chiarito in sentenza.



All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in tremila euro.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, il 14 settembre 2020

Il consigliere estensore
Anna Criscuolo



Il Presidente
Giorgio Fidelbo

